

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1828 del 13/04/2018
Oggetto	Società CIERRE SRL in Comune Berra - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1908 del 13/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici APRILE 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc 34833/2017/CP

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **CIERRE SRL** con sede legale nel Comune Berra, Via A. Moro 7 ed impianto nel Comune di Berra Via D. Alighieri48 - Serravalle - Protocollo istanza del SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n.1962 del 08/02/2018. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **COSTRUZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.**

LA RESPONSABILE

- Viste la domanda in data 08/02/2018, trasmessa dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, assunta al P.G. di Arpae in data 13/02/2018 con il n. PGFE/2018/1817 presentata al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 08/02/2018, dalla Società **CIERRE SRL** dal Sig.ra Beatrice Chiaveri in qualità di Legale rappresentante, con sede legale nel Comune Berra, Via A. Moro 7 ed impianto nel Comune di Berra, Via D. Alighieri48 - Serravalle - per l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **COSTRUZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE;**
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per due nuove emissioni e per la valutazione dell'impatto acustico;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150gg in caso di integrazioni);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
L.R. n. 5/06;
L.R. 21/2012;
L. 447/95
- Visti, altresì:
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
- vista la domanda di voltura dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche rilasciatoo alla ditta SEA snc, allegata alla documentazione dell’istanza;
- vista la richiesta di integrazioni di Arpae – Servizio Territoriale in merito alla valutazione di impatto acustico, trasmessa dal SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunta la P.G. di Arpae in data 27/02/2018 con il n. PGFE/2018/2406;
- viste le integrazioni della ditta in merito alla valutazione di impatto acustico, trasmesse dal SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunte la P.G. di Arpae in data 08/03/2018 con il n. PGFE/2018/2835;
- visto il parere di Arpae – Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera PGFE/2018/2750 del 06/03/2018;
- visto il parere dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi in merito all’impatto acustico, all’aspetto urbanistico e sanitario e alla voltura dell’autorizzazione agli scarichi idrici, trasmesso dal SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi e assunto la P.G. di Arpae in data 30/03/2018 con il n. PGFE/2018/3881;
- Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all’Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l’Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società **CIERRE SRL** nella persona del Legale rappresentante/titolare pro tempore, con sede legale nel Comune Berra, Via A. Moro 7 ed impianto nel Comune di Berra Via D. Alighieri48 - Serravalle - per l’esercizio dell’attività di **COSTRUZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato **A** , denominate **E1 ed E2**.

2. Le emissioni **E1 ed E2** sono ammesse nel rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche e limiti massimi:

EMISSIONI	E1 stagnatura
Portata (Nm ³ /h)	1.400
Durata (ore)	8
Altezza minima (m)	8,80
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Materiale particolare	10
Sistema di abbattimento	--

Per quanto riguarda l'emissione **E1** durante le operazioni di resinatura, i gas e i vapori che si generano devono essere convogliati, prima dello scarico, in un impianto di abbattimento in grado di operare una riduzione degli ftalati e delle sostanze organiche volatili non inferiore al 90% in peso, mentre attualmente non è presente alcun impianto di abbattimento, che **deve essere inserito prima della messa a regime della emissione** e avere le caratteristiche già citate.

EMISSIONI	E1 resinatura
Portata (Nm ³ /h)	1.400
Durata (ore)	8
Altezza minima (m)	8,80
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Materiale particolare	5
COV (espressi come C-organico totale)	50
Ftalati Organici (espressi come acido ftalico)	5
Sistema di abbattimento	Da installare

Per quanto riguarda l'emissione **E2**, sulla base dei quantitativi di prodotti vernicianti pronti all'uso dichiarati dalla ditta, inferiori a 50 KG/giorno, l'attività di verniciatura per passivazione schede e appassimento rientrerebbe tra quelle di cui all'art 272 comma 2 e quindi normata dalla DGR 1769/2010 e smi, punto 4.7, di cui dovrà rispettare comunque i limiti. Al proposito si specifica che la ditta dichiara l'impiego di vernice a solvente con tenore di COV pari a 61,5%, mentre la prescrizione 7-bis del punto 4.7 sopra citato, prevede esplicitamente l'impiego di prodotti vernicianti con tenore di sostanza secca non inferiore al 40% in massa, per tale ragione è autorizzabile solo ai sensi dell'art. 269

EMISSIONI	E2 verniciatura per passivazione
Portata (Nm ³ /h)	2.700
Durata (ore)	8
Altezza minima (m)	8,80
Inquinanti (mg/Nm ³)	
Materiale particolato	3
COV (espressi come C-organico totale)	50
Sistema di abbattimento	Filtro a carboni attivi

Le ore di funzionamento delle cabine, i consumi giornalieri di prodotti vernicianti e diluenti utilizzati, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo;

3. la ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni con **frequenza almeno annuale**.

4. Per quanto riguarda le emissioni **E1 ed E2**:

4.1. la data di attivazione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) delle nuove emissioni deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo all'**Unione dei Comuni Terre e Fiumi ad Arpae**:

- 4.2. entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto, le emissioni devono essere **messe a regime**;
- 4.3. dalla data di messa a regime delle emissioni ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'**Unione dei Comuni Terre e Fiumi ad Arpae**;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data a messa a regime. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
6. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "B".
8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro

numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae. che dispongono i provvedimenti necessari.

B) IMPATTO ACUSTICO

1. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. l'introduzione di macchinari o di impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
3. per le fasi di carico/scarico in entrata/uscita si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle immissioni sonore (a motore spento degli autocarri) e tramite idonea organizzazione dell'attività;
4. le attività e le lavorazioni dovranno avvenire a portoni e finestre chiusi per limitare le immissioni di rumore verso l'ambiente esterno;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed ad Cadf S.pA.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

firmato digitalmente

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.